



TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Controversie di Lavoro e Previdenza

Il giudice del lavoro,
visto il provvedimento di assegnazione del 18.02.2016;
letto il ricorso iscritto al n. 318/2016 R.G.;
rilevato che con il predetto ricorso è stata, altresì, proposta istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;
ritenuta la propria competenza e visto il numero dei ricorsi già fissati;
ritenuto che la convocazione della controparte non possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento;
rilevato che con il presente ricorso parte ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Catanzaro, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017;
rilevato che nel ricorso si chiede che il contraddittorio sia integrato nei confronti di tutti gli aspiranti alla graduatoria;
rilevato che, a tal fine, parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del ricorso ai potenziali controinteressati con modalità alternative alla notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. e, in particolare, mediante la pubblicazione sul "*sito web istituzionale del MIUR e/o sul sito web dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ambito Territoriale della Provincia di Catanzaro*";
ritenuto che l'art. 151 c.p.c. riguardi fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero; che, pertanto, non sia applicabile il disposto di cui all'art. 151 c.p.c., là dove si verta in fattispecie ricadente nella previsione di cui all'art. 150 c.p.c.;
considerato altresì che la pubblicazione del ricorso su un sito *web* non è allo stato omologabile alla notifica delle controversie civili, poiché le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione,



fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari (cfr. Cass. SU 14571/2007, secondo cui il giudice deve disporre un mezzo equipollente che non riduca la soglia di certezza della conoscenza legale da parte dell'atto da parte del destinatario);
ritenuto pertanto di non poter autorizzare la notifica del ricorso con le modalità richieste;

FISSA

l'udienza per la comparizione della parti in ordine all'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per il giorno **14.04.2016 alle ore 09.30** presso l'aula allo scopo preposta presso il Tribunale di Catanzaro.

FISSA

l'udienza del **07.07.2016 ore 09.30** per la discussione del merito della causa, invitando la parte resistente a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza indicata, con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

ASSEGNA

Alla parte istante termine **sino al 18.03.2016** per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto.

Catanzaro, lì 25.02.2016

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Laura Orlando

